



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 25

del 06/05/2022

Pagina 1

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 in seguito a notifica di Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n. 26/2022 del 18/02/2022 e conseguente Atto di precetto.

Presidente: D.ssa Silvia Chiassai Martini

Segretario Generale: Avv. Angelo Capalbo

Dei componenti :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) CHIASSAI MARTINI Silvia | |
| 2) CARINI Nicola | 8) SCARNICCI Stella |
| 3) SANTONI Cinzia | 9) DE PALMA Maria |
| 4) DEL BARBA Matteo | 10) SPADACCIO Elena |
| 5) PALAZZO Simon Pletro | 11) AUSILIO Michele |
| 6) ROSINI Marco | 12) VACCARI Valentina |
| 7) CHIELI Laura | 13) VALORIANI Loriana |

Sono assenti: AUSILIO Michele

Settore Affari Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Amministrativo Legale

Allegati: Si (1)

Immediatamente eseguibile: Si

Servizi Interessati:

Presidente Provincia

Segretario Generale

Servizio Affari del Personale

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 0000000011



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 25

del 06/05/2022

Pagina 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DATO ATTO che, in data 4 aprile 2022 l'Ing. S. G., un tempo dipendente della Provincia di Arezzo, con inquadramento dirigenziale, ha notificato a questo Ente un Decreto Ingiuntivo, con pedissequo Atto di Precetto, per ottenere il pagamento della somma di € 24.624,19 oltre interessi e spese della procedura monitoria;

PRECISATO che le somme richieste dalla Ing. S.G. erano alla stessa state riconosciute, come incentivi della progettazione, annualità 2012, 2013 e 2014, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., con determinazione dirigenziale n. 356 del 28.03.2019, ma non erano poi state erogate in virtù della verifica sulla congruità dei fondi relativi sia al personale non dirigente che del personale Dirigente, disposta dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che, dall'interlocuzione avuta nei giorni scorsi con il professionista incaricato dell'attività formativa volta alla corretta determinazione dei Fondi sopra indicati, si prospetta un esito finale della verifica effettuata, favorevole all'Amministrazione, che non dovrebbe quindi comportare la necessità di effettuare alcun recupero sugli stessi;

RITENUTO che, all'esito di tale comunicazione, non risultano elementi per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo notificato e, pertanto, al fine di evitare maggiori spese a carico dell'Amministrazione, sia opportuno disporre dar seguito al pagamento di quanto previsto con la determinazione Dirigenziale n. 356 del 28.03.2019, che trova copertura nei capitoli assegnati al Servizio Affari del Personale;

DATO ATTO altresì che l'Atto di precetto contiene tuttavia ulteriori somme da corrispondere alla Ing. S.G., oltre al capitale pari ad € 24.624,19, come di seguito dettagliate:

- € 56,50 per interessi legali
 - 1.290,00 per compensi liquidati nel Decreto Ingiuntivo;
 - 118,50 spese procedimento monitorio;
 - 225,00 compensi Atto di Precetto;
 - 227,25 spese generali
 - 69,69 C.P.A. 4%
 - 199,31 IVA calcolata su 905,95
- per un totale complessivo di € 2.186,25;

DATO ATTO che il Decreto Ingiuntivo è provvisto di formula esecutiva e, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto nello stesso indicato;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 25

del 06/05/2022

Pagina 3

e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO che il Decreto Ingiuntivo, con conseguente Atto di Precetto, di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

PRECISATO che la disciplina legislativa di cui al Titolo III, capo IV, del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

RICORDATO altresì che:

- il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazioni degli amministratori o dei funzionari (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 11/2006);
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Provinciale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito contenuto nel Decreto Ingiuntivo la Provincia si adegua meramente alle statuizioni nello stesso contenute, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 25

del 06/05/2022

Pagina 4

PRECISATO che l'importo richiesto trova copertura al CAP 282 (oneri da contenzioso) del bilancio dell'Ente e che il Fondo Rischi, predisposto quale accantonamento in relazione al contenzioso pendente, ammonta ad € 600.000,00;

CONSIDERATO tuttavia che:

• la Corte dei Conti della Lombardia (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *"....In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi."*

- la Corte dei Conti Sez. Campania ha invece ritenuto con delibera n. 249 dell'8.11.2017, che un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL. Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta "certezza" dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente.

- che infine la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n.27/2019 ha chiuso definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, dichiarando l'impossibilità di procedere al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, senza previo riconoscimento degli stessi da parte del consiglio Provinciale;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base del principio sancito dalla pronuncia della Corte dei Conti sopra menzionata, provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle spese poste a carico della Provincia di Arezzo in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 26/2022, il cui pagamento è stato intimato dal relativo Atto di Precetto notificato unitamente allo stesso;

CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, si intende quindi riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio relativamente alle sole spese, ulteriori rispetto all'importo capitale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 356 del 28.03.2019 che sarà erogato dal Servizio Affari del Personale sulla base di impegni già regolarmente assunti, per l'importo complessivo pari ad € 2.186,25 di cui:

- € 56,50 per interessi legali;
- € 1.290,00 per compensi liquidati nel Decreto Ingiuntivo;
- € 118,50 spese procedimento monitorio;
- € 225,00 compensi Atto di Precetto;
- € 227,25 spese generali;
- € 69,69 C.P.A. 4%;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 25

del 06/05/2022

Pagina 5

- € 199,31 IVA calcolata su 905,95;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*;

- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]"*;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

UDITO l'intervento del Segretario Generale della Provincia di Arezzo, Avv. Angelo Capalbo, per l'illustrazione tecnica del punto, "OMISSIS";

con voti favorevoli n.7 e astenuti n. 5 (De Palma, Scarnicci, Spadaccio, Vaccari e Valoriani) su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il debito fuori bilancio di € 2.186,25 derivante dalla notifica dell'Atto di precetto conseguente alla concessione da parte del Tribunale di Arezzo del Decreto Ingiuntivo n. 26/2022 in favore dell'Ing. S.G..
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 2.186,25 dovuta in virtù della sopra menzionata sentenza trova copertura finanziaria nel cap.282.
4. **DI DARE** mandato al Servizio Amministrativo legale di impegnare la relativa spesa e procedere al pagamento.
- 4.- **DI INVIARE** il presente atto alla Procura Generale della Corte dei Conti.
- 5 - **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le disposizioni previste per legge.

Stante l'urgenza, con successiva votazione e con voti favorevoli n.7 e astenuti n. 5 (De Palma, Scarnicci, Spadaccio, Vaccari e Valoriani) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI - Parere dei Revisori

(impronta: 477C500E7F68F0C348D515BE539EA917D49AEF52FFA47DC8A54EB2353F15AC65)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA, CAPALBO ANGELO

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 17-05-2022

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).